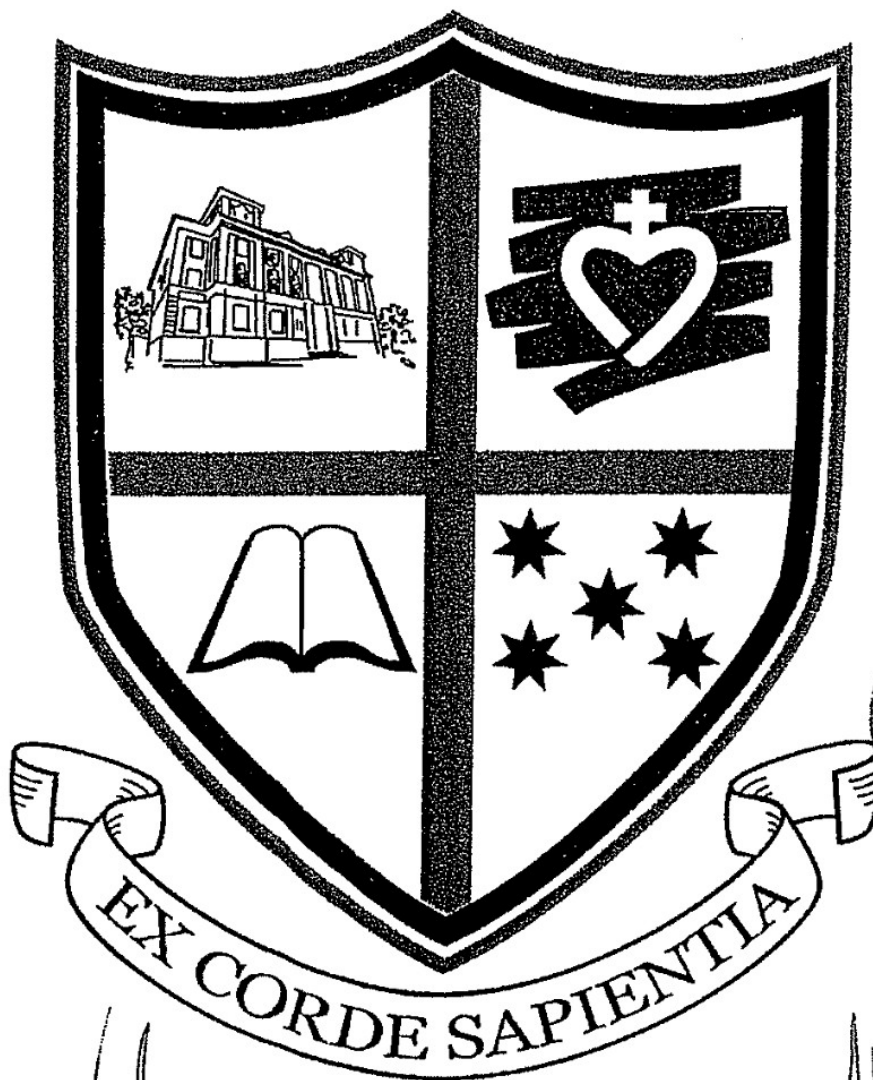


A
7318

24-05-21
12355
AT

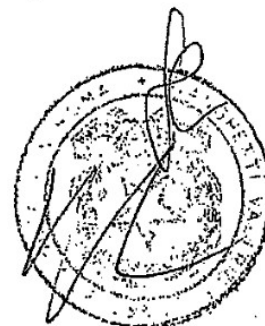
Fondazione Cristo Re



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

STATUTO DELLA FONDAZIONE CRISTO RE

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Logo

1.1 E' costituita la Fondazione Cristo Re, eretta il 9 maggio 2003 per volontà dell'Ente Ecclesiastico Provincia d'Italia dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, in virtù del decreto del Superiore Generale dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore in data 14 aprile 2003.

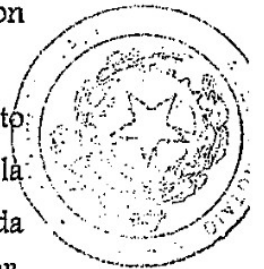
1.2 Salvo quanto appresso, la Fondazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

1.3 Le disposizioni del Titolo X del detto Decreto Legislativo si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co. 10 del D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore - il tutto ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

1.4 Pertanto, fino al decorso del detto termine, alla Fondazione si applicano il codice civile e le disposizioni di legge civili e fiscali ad oggi vigenti, ove non derogate dal presente statuto.

1.5 Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui sopra e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS e solo da quel momento assumerà la denominazione di "FONDAZIONE CRISTO RE E.T.S".

1.6 La Fondazione, che ha durata illimitata e svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e, attualmente, in Via Acherusio, n. 71.



1.7 Lo spostamento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.8 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.9 Il logo ufficiale della Fondazione da riportarsi sulla carta intestata, secondo le dimensioni ritenute più opportune, è composto da uno scudo crociato con bordo di colore arancio e blu su campo di colore bianco, suddiviso in numero quattro quadranti delimitati da bordo esterno di colore blu e bordo interno di colore arancio. In testa allo scudo è presente la denominazione "Fondazione Cristo Re" e in calce allo scudo il motto "Ex Corde Sapientia", collocato dentro un gagliardetto di colore bianco e bordo nero con risvolti sui due lati. All'interno del quadrante in alto a sinistra è raffigurata, con colore nero su campo bianco, la sede istituzionale della Fondazione Cristo Re. All'interno del quadrante in alto a destra è presente un cuore di colore bianco su campo rosso, segno di continuità e appartenenza con l'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore. All'interno del quadrante in basso a sinistra è raffigurato un libro stilizzato di colore nero su campo bianco, simbolo della dimensione educativa della Fondazione Cristo Re, che si attua nell'accoglienza e nella pratica del Vangelo. Nel quadrante in basso a destra sono presenti cinque stelle a sette punte raffiguranti i cinque plessi scolastici (Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado) dell'Istituto Cristo Re di cui è Ente Gestore la Fondazione Cristo Re.

1.10 L'utilizzo del logo è regolamentato in un apposito manuale d'uso, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in cui sono riportate tutte le specifiche del logo, in base alle diverse applicazioni.

Articolo 2

Scopi

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, allo scopo della promozione

culturale, sociale e morale dei giovani, favorendo l'attuarsi di iniziative caritative, educative e formative che esprimano compiutamente la risposta sia ai bisogni primari della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, sia alle necessità culturali e comunque la realizzazione di ogni iniziativa relativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento morale della Chiesa. La Fondazione persegue e si propone inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva, di:

- (a) elaborare e realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-educativa e religiosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico, ma anche ad ogni altra realtà che lo assuma a riferimento;
- (b) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;
- (c) attuare e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel campo dell'istruzione scolastica, parascolastica e professionale nonché promuovere e sostenere ogni attività volta all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani inoccupati e disoccupati, apprendisti, cassintegrati, personale in mobilità e quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del lavoro o ai confini di esso, favorendone la formazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione;
- (d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, appartenenti alle categorie suddette ed essendo particolarmente meritevoli, si trovino in situazioni di disagio economico;
- (e) promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;
- (f) operare, nell'ambito della comunità civile e religiosa, per promuovere una cultura comunitaria capace di offrire opportuni sostegni alle famiglie, fin dal loro nascere, di restituire centralità ai bambini ed alle loro domande, di orientare le scelte degli enti locali, in chiave di prevenzione;



- (g) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;
- (h) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;
- (i) promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze culturali non solo di religiosi, ma anche dei giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di servizio alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della Chiesa, nel pieno rispetto delle libere scelte di ognuno e delle esigenze della obiettività storica e scientifica, seguendo gli indirizzi pedagogici più aggiornati e qualificanti;
- (j) programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale in Italia e all'estero;
- (k) organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;
- (l) avviare e gestire, direttamente o indirettamente, case di accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo turistico-alberghiero, sia per realizzare nuove unità produttive sia per ampliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire unità già esistenti;
- (m) collaborare con lo Stato e/o con enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi dagli enti stessi;
- (n) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

(o) promuovere, anche tramite apposite iniziative ed istituti, l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, in relazione agli scopi della Fondazione;

(p) promuove il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

(q) promuove l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea.

(r) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita e la dottrina della Chiesa.

2.2 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali di interesse generale e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- ❖ svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
- ❖ costituire e gestire, direttamente o indirettamente, associazioni o società sportive dilettantistiche;
- ❖ sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;
- ❖ promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni



[Handwritten signatures and initials]



realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;

- ❖ istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione;
- ❖ partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;
- ❖ attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;
- ❖ coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- ❖ collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;
- ❖ stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ❖ ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.3 A far data dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. – svolgere attività diverse da quelle istituzionali, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 3

Patrimonio e concorso al Patrimonio

3.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

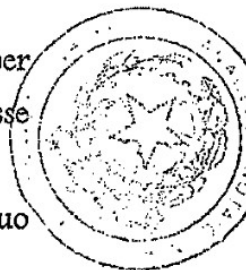
- a) dotazione patrimoniale iniziale, pari a complessivi Euro 237.255=(duecentotrentasettemiladuecentocinquantacinque/00) circa;
- b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

3.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

3.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a circular stamp of the 'FONDAZIONE CRISTOFORO COLOMBO' with the text 'Statuto - pag. 7 di 17' and a signature over it. To the left of this stamp are several other handwritten signatures and initials, including 'HB'.

3.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

5.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 a 5 componenti, designati dal Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, sentito il parere del Consiglio Generale del medesimo Istituto. All'atto della designazione, il Superiore Generale indica tra i nominati il Presidente ed il Vicepresidente.

5.2 Tutti i Consiglieri durano in carica 5 anni - fatte salve la facoltà di dimissioni o la revoca senza obbligo di motivazione da parte del Superiore Generale pro tempore - e sono rieleggibili. Alla scadenza naturale di ciascun mandato il Superiore Generale pro tempore fissa il numero dei componenti del Consiglio per il triennio successivo.

5.3 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, insieme al Vicepresidente ed al Segretario Amministrativo – che, eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato, può essere scelto anche all'esterno dell'Organo stesso ed anche retribuito – nonché al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 Agosto ed il 31 Dicembre, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e del conto consuntivo dell'esercizio precedente; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

5.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno otto (8) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.

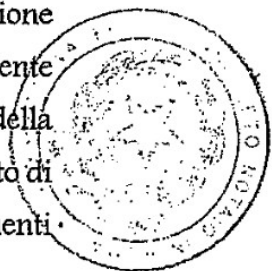
5.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.

5.8 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5.9 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente – o, in sua vece, il Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5.11 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'PB' on the right.



5.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare i Consiglieri di cui presente articolo, si procede alla loro sostituzione, a norma della stessa disposizione di cui all'art. 5.1.

5.13 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti di cui al comma 5.1, il Presidente – ovvero, in mancanza, il Vicepresidente – avrà cura di chiederne la sostituzione al Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, avente diritto alla nomina ai sensi del comma 5.1 medesimo.

5.14 Ove il Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore - ai sensi del precedente comma 5.1 - non provveda alle sostituzioni di cui al precedente comma 5.13 entro il termine di 60 giorni, l'Organo di Controllo provvederà a richiedere la sostituzione dei Consiglieri venuti meno ai Consiglieri in carica; in mancanza, segnalerà all'Autorità vigilante l'impossibilità di funzionamento della Fondazione, per l'adozione dei provvedimenti di legge.

5.15 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

5.16 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

5.17 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.

Articolo 6

Poteri del Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:

a) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;

- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, accompagnati entrambi dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- c) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- d) l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina, occorrendo, di un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- f) l'emanazione di regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Presidente;
- h) la nomina del/dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i) l'estinzione della Fondazione e la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi di legge; nonché a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

6.2 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

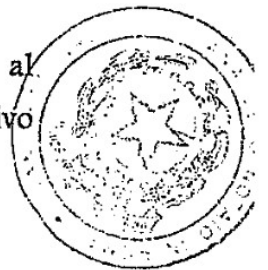
6.3 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica, previo assenso del Superiore Generale dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dal Vicepresidente della Fondazione e da due Consiglieri.

Articolo 7

Comitato Esecutivo

7.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'art. 6 comma 4, è composto dal Vicepresidente e da 2 Consiglieri di Amministrazione, designati dal Consiglio stesso.



FONDAZIONE CRISTO RE
Statuto - pag. 11 di 17

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

7.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Vicepresidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

7.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Presidente

8.1 Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 5.1 del presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

8.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

8.3 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

8.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, ad altri Consiglieri ovvero al Direttore Generale, se nominato.

Articolo 9

Vicepresidente

9.1 Il Vicepresidente, designato dal Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente statuto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.

9.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10

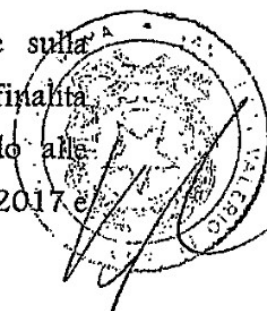
Organo di Controllo

10.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri, dei quali due nominati dal Superiore Generale pro-tempore dell'Istituto del Sacro Cuore ed uno, con funzione di Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

10.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile sulla Fondazione, nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e



FONDAZIONE CRISTO RE
Statuto - pag. 13 di 17

succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

10.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.6 L'Organo di Controllo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

10.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere inviati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 11

Compensi - revoca - recesso

11.1 Le cariche istituzionali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e per l'Organismo di Vigilanza, ai quali competerà il compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

11.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o anche per i singoli Consiglieri cui siano stati affidati particolari incarichi e/o in ragione della complessità e della continuità dell'impegno richiesto in favore della Fondazione, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

11.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.5 In ogni caso di incompatibilità di uno dei Consiglieri con lo svolgimento della prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 5 del presente Statuto, il Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore provvede alla revoca dei Consiglieri medesimi e la sua decisione è inappellabile.

11.6 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di revoca dell'incarico, agli effetti di cui al precedente comma 11.5: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, compresa la presenza alle sedute; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

11.7 Tutti i componenti degli Organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, liberamente recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.8 Coloro che concorrono o hanno concorso al patrimonio della Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio medesimo.

Articolo 12

Esercizio finanziario

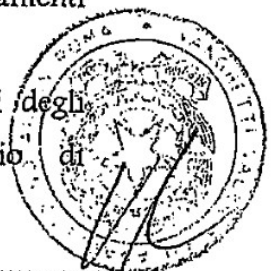
12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

12.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.3 Entro il 30 Agosto di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

12.4 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

12.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.



FONDAZIONE CRISTO RE
Statuto - pag. 15 di 17

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials MB]

[Handwritten initials RB]

12.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 13

Estinzione

13.1 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Superiore Generale dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore.

13.2 Nella delibera di estinzione il Consiglio di Amministrazione provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

13.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui della Fondazione – ove la stessa non sia ancora iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore – saranno devoluti dai liquidatori, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione – in conformità degli scopi della Fondazione medesima ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altri Enti non profit che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

13.4 Ove l'estinzione dovesse essere deliberata successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio residuo della Fondazione stessa sarà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione – previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del cit. D.lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge – ad altro/i Ente/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

13.5 Il Superiore Generale pro tempore dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore può – nel caso in cui ritenga possibile e/o utile e/o necessaria la prosecuzione dell'attività svolte dalla Fondazione – attivare le procedure di modifica statutaria ovvero di trasformazione volte ad impedirne l'estinzione e consentire il

perseguimento dell'attività della Fondazione medesima, anche sotto altra veste giuridica.

Articolo 14

Norma Finale

14.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal D.P.R. 361/2001 fino alla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e, a decorrere da detta iscrizione, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgv. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

plutone e Cupre
Andrea Leflammere
Lessouche Com
Mario Forlat
Francesco Forlat
John C. C. C.
Stefano C. C.
Marco Battelli
Nicola Silvio Giambastoni

